SENATO DELLA REPUBBLICA

N. 1094

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia (FLICK)

di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1996

Nuove norme in materia di revisori contabili

Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge disciplina la materia già oggetto del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale.

Quanto ai contenuti, il testo normativo riproduce quello del decreto-legge n. 226 del 1996, con alcune modifiche ed aggiunte resesi opportune.

La direttiva 84/253/CEE, nell'elevare ed omogeneizzare a livello europeo lo *standard* qualitativo dell'attività di controllo legale dei conti, stabilisce che a detta attività possa accedere solo chi possieda determinati requisiti, abbia compiuto un tirocinio triennale, ed abbia superato un esame comprendente determinate materie.

Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, emanato in esecuzione della direttiva, ha indicato nel 29 febbraio 1992 il termine ultimo per il possesso dei requisiti necessari per essere iscritti nel registro dei revisori secondo la disciplina transitoria. A seguito della proroga dei termini per presentare domanda, il registro è stato formato con decreto 12 aprile 1995 e pubblicato il 21 aprile 1995. Essendosi procrastinato sino alla pubblicazione il sistema previgente, numerose persone sono state nominate componenti di collegi sindacali nel periodo 1º marzo 1992 - 20 aprile 1995, ma l'attività da esse svolta non ha assunto rilevanza ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori dal momento che, ancorchè iscritte in albi professionali, non avevano titolo per giovarsi di quanto disposto, in via transitoria, dall'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 88 del 1992; nè avevano in alcun caso la possibilità di accedere all'esame previsto dall'articolo 4 (norma a regime), stante l'indispensabile presupposto di «aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati» (articolo 3 del decreto legislativo). E poichè, in senso proprio, non esistono revisori contabili se non a far data dalla pubblicazione del registro, non può esistere la possibilità giuridica di completare il triennio di tirocinio prima del 21 aprile 1995.

È dunque necessario rendere possibile l'immediato accesso al registro tramite un esame che, conforme ai principi della direttiva CEE, ponga rimedio alla situazione verificatasi; ed è assolutamente urgente provvedere giacchè alla fine di aprile le organizzazioni societarie, sulla base dell'articolo 5 del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226, hanno provveduto al rinnovo dei collegi sindacali e degli altri organismi di controllo (altrimenti non confermabili nell'incarico).

Vanno poi tenute presenti le legittime aspettative create dal decreto n. 226 in moltissimi aspiranti all'iscrizione nel registro, sia perchè nel frattempo rinnovati nelle cariche di componenti di collegi sindacali o di altri organismi di controllo contabile sia, comunque, perchè idonei all'immediata iscrizione (e quindi all'esercizio dell'attività di controllo legale dei conti) in quanto in possesso dei requisiti di esonero dall'esame. In ogni caso, trattandosi di persone nominate sindaco in base alla normativa previgente, appare necessario che al rinnovo, disposto in via eccezionale dall'articolo 5 del non reiterato decreto, consegua, in tempi brevi, un controllo di professionalità.

Passando all'esame delle singole norme, l'articolo 1 contiene tutte le disposizioni attinenti alla composizione, nomina e funzionamento della commissione di esame. È sembrato opportuno, al fine di uno spedito espletamento di una sessione di esami, decentrarne lo svolgimento, dal momento che la concentrazione di circa 10.000 candidati presso un'unica commissione avrebbe finito per dilatare enormemente i tempi di espletamento.

La commissione è composta di cinque commissari ed è presieduta, a fini di garanzia ed imparzialità, da un magistrato. È previsto che il presidente possa essere un magistrato collocato in quiescenza: ciò al fine di non aggravare gli uffici giudiziari e di rendere più facile il reperimento di persone che accettino l'incarico. Si è ritenuto di modificare l'originaria formulazione delle lettere b) e c) con riguardo alla scelta del dottore commercialista e del ragioniere o perito commerciale componente della commissione di esame, nel senso che questi non debba necessariamente essere il presidente di uno dei consigli dell'ordine dei dottori commercialisti e dei ragionieri o periti commerciali ricompreso nel distretto della corte d'appello scelto nell'ambito di una terna proposta dai rispettivi consigli nazionali, ma possa essere semplice componente di tali consigli, dal momento che in non tutti i distretti di corte d'appello esistono sei ordini di dottori commercialisti e collegi di ragionieri, solo nel qual caso il Consiglio nazionale potrebbe indicare due terne di presidenti (una per il titolare ed una per il supplente). Si è modificato anche il comma 5, concernente il segretario della commissione, il quale deve essere nominato e non designato dal presidente della corte d'appello, e ciò per ragioni di semplificazione della procedura (anche in analogia a quanto previsto in altre commissioni di esami professionali), secondo le esigenze prospettate dalle corti di appello.

Nello stesso articolo è stato inserito il comma 4 concernente la nomina del vicepresidente della commissione.

Il comma 6, riguardante la determinazione del compenso per i componenti la commissione di esame, è stato modificato al fine di renderlo adeguato all'impegno qualitativo e quantitativo dei commissari e di trovare persone disponibili ad accettare l'incarico. Pertanto, il riferimento all'articolo 67 del decreto-legge 30 agosto 1993,n. 331, in base al quale il compenso era determinato in lire seicento lorde per ogni candidato, è stato soppresso ed è stata prevista la determinazione a vacazioni, di lire diecimila ad ora e fino ad un massimo di otto ore al

giorno, con decreto del presidente della corte d'appello.

Nel comma 7, tra i documenti da allegare alla domanda, è stata prevista la certificazione attestante l'esonero, totale o parziale, dall'esame per i candidati che si trovino nella situazione disciplinata dall'articolo 5, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 88 del 1992 (introdotto dall'articolo 6 della presente legge).

Ugualmente, nella lettera *e)* del comma 7, il riferimento corretto è all'articolo 7 concernente la ricevuta di pagamento della tassa di esame.

Nel comma 8, si è previsto che la commissione indichi le materie di esame per coloro che hanno diritto all'esonero parziale dall'esame. Per coloro invece che hanno diritto all'esonero totale, la commissione procede a norma dell'articolo 4, comma 6, indicando i nominativi nell'elenco formato al termine della sessione di esame, unitamente a coloro che lo hanno sostenuto e superato.

L'articolo 2 prevede i requisiti necessari per accedere all'esame, contemperando i principi di cui alla direttiva 84/253/CEE con le condizioni (sia in materia di titolo di studio sia con riferimento al tirocinio) determinatesi nel periodo transitorio. Ne conseguono forme semplificate di tirocinio e di esame. Sono state prese in considerazione tutte le attività consistenti in revisione dei conti ma la possibilità di accesso all'esame è stata ristretta a coloro che hanno svolto attività particolarmente qualificate che pur non potendo essere, stricto iure, definite di revisione contabile - possono ragionevolmente essere prese in considerazione nel contesto di una normativa sostanzialmente transitoria e, in quanto tale, avente il fine di disciplinare situazioni pendenti prima della pubblicazione del registro.

Al fine di evitare dichiarazioni inesatte è previsto l'obbligo da parte degli interessati di attestare l'avvenuto tirocinio per il mezzo di una specifica relazione certificata dal professionista presso cui è stato svolto il tirocinio stesso.

Nell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), concernente il tirocinio triennale necessario

per l'ammissione all'esame, si è ritenuto opportuno considerare a tal fine anche l'attività di controllo contabile effettuata presso un istituto, ente o ammistrazione pubblica che istituzionalmente esercita attività di controllo contabile, dal momento che non sempre nel settore della revisione contabile di enti pubblici vi è la concreta possibilità di svolgere il tirocinio «presso un altro funzionario pubblico che sia abitualmente addetto alla revisione contabile», secondo quanto disposto dal comma 4 dello stesso articolo. Tale attività deve essere comunque certificata dal capo dell'ufficio presso cui l'attività è stata svolta, previsione questa aggiunta nel comma 4 dello stesso articolo. Nel comma 2 del medesimo articolo 2, si è precisato, per chiarezza, che il tirocinio triennale necessario per l'ammissione all'esame deve avere ad oggetto il controllo legale dei conti. Nel medesimo comma si è aggiunta la previsione che la certificazione riguardante la relazione sull'attività svolta dal revisore tirocinante, effettuata dal professionista o funzionario pubblico presso il quale il tirocinio è svolto, va fatta con dichiarazione di quest'ultimo con firma autenticata.

Gli articoli 3 e 4 hanno il fine di rendere possibile un sollecito espletamento delle prove.

In considerazione della non reiterazione del decreto e del termine per la presentazione delle domande (sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge ai sensi dell'articolo 1, comma 7), appare opportuno spostare in avanti il termine per l'inizio delle prove di esame, che si è fissato in centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il che ha comportato la modifica dell'articolo 3 così come formulato nell'originario decreto-legge.

L'articolo 4 della legge prevede che l'esame riguardi tutte le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo: siffatta previsione è resa possibile dal fatto che mentre può considerarsi giustificato che il tirocinio sia svolto in forma semplificata (non potendosi altrimenti recuperare sul piano giuridico la rilevanza dell'attività svolta dagli interessati nel periodo 1º marzo 1992 – 20 aprile

1995), del tutto ingiustificata sarebbe un'esenzione dall'ulteriore requisito imposto dalla direttiva CEE (cioè la conoscenza delle materie indicate dall'articolo 6 della direttiva, recepite dall'articolo 4 del decreto legislativo); infatti tale esenzione potrebbe comportare, a danno dell'Italia, una procedura di infrazione. Peraltro, a fini di speditezza, è parso opportuno svolgere solo prove orali.

Nel medesimo articolo 4, concernente lo svolgimento dell'esame, sono state inseriti i commi da 2 a 7 riguardanti la votazione dei candidati e il superamento dell'esame.

L'articolo 5 ha il fine specifico di impedire che vengano rinnovati nella carica coloro che non sostengano l'esame o lo sostengano con esito negativo.

Nel comma 1 dell'articolo 5, si è indicato nel 29 aprile 1996 (data di entrata in vigore del decreto) la data cui far riferimento ai fini del rinnovo nelle cariche di componente di collegi sindacali o di altri organi di controllo. Nel comma 2, il termine di trenta giorni per la presentazione della certificazione attestante il superamento dell'esame decorre dall'«espletamento delle prove di esame», espressione questa più chiara rispetto alla precedente «chiusura della sessione di esami».

Nel medesimo articolo è stato inserito un ulteriore comma al fine di prevedere, coerentemente con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992 e con l'articolo 6 del decreto-legge n. 226, l'esonero dall'esame previsto dal comma 2 per coloro che vantino motivi di esonero a norma del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992.

Con gli articoli 7 ed 8 si disciplina il pagamento della tassa d'esame e del contributo obbligatorio.

Nell'articolo 7 dopo «la ricevuta del pagamento di lire ottantamila» (che deve essere allegata alla domanda di ammissione all'esame) si è aggiunto per chiarezza «quale tassa di esame». Si è inoltre disciplinata la modalità di pagamento della suddetta tassa.

Nell'articolo 8, comma 1, si è ritenuto opportuno determinare in tre mesi anzichè in

un mese il termine entro il quale la tesoreria provinciale dello Stato deve inviare al Ministero di grazia e giustizia la quietanza originale relativa al pagamento del contributo obbligatorio disciplinato nel medesimo articolo.

È stato inserito l'articolo 9, al fine di chiarire che la spesa, presuntivamente determinata in lire un miliardo e cinquecento milioni, grava sul capitolo 1095 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. La relazione tecnica è allegata alla presente relazione.

L'articolo 10 affronta il problema, conseguente alla mancata reiterazione del decreto-legge n. 226, concernente le somme corrisposte a titolo di contenuto obbligatorio.

L'articolo 11 intende esplicitamente consentire l'utilizzazione delle somme versate nell'esercizio 1996, ancorchè dette somme vengano utilizzate nel corso di esercizi successivi.

L'articolo 12 individua gli atti, compiuti sotto l'imperio del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226, che debbano essere fatti salvi.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione si riferisce ai fondi necessari al finanziamento dell'esame di revisore contabile.

Ipotizzando una partecipazione di 20.000 concorrenti al predetto esame, si prevede che l'ammontare dei versamenti che affluiranno, nel corso del corrente anno, sul capitolo di entrata 3525, sarà di lire 1.600.000.000, dal momento che ciascun candidato all'atto della domanda, dovrà versare, quale tassa di esame, una somma di lire 80.000 (20.000 candidati per lire 80.000);

considerato che le corti di appello sono 26, per cui ogni commissione potrebbe avere circa 770 candidati da esaminare (20.000 candidati diviso 26 corti);

considerato che in 8 ore di lavoro giornaliere, ogni commissione può esaminare circa 10 candidati (uno ogni 45 minuti), per cui occorrebbero 77 giorni lavorativi per l'esame di tutti i candidati;

ritenuto che il compenso per i membri (5) ed il segretario della commissione è di lire 10.000 per ogni ora di lavoro prestato per l'esame dei candidati, il costo di una giornata lavorativa di 8 ore, per ciascuna commissione, è di lire 480.000 (5 commissari più il segretario per lire 80.000);

da ciò ne consegue che il costo totale dei compensi dovuti ai commissari e al segretario, per tutta la sessione di esame, è di lire 36.960.000 per ognuna delle 26 commissioni (77 giorni lavorativi per 480.000 costo di una giornata);

per cui il costo complessivo dei compensi dovuti ai commissari e ai segretari delle 26 commissioni sarà di lire 960.960.000 (lire 36.960.000 per 26 commissioni).

Le spese di gestione per acquisto di stampati, materiali di cancelleria ed altro, escluse le spese per affitto dei locali, trattandosi di un esame solo orale, per cui si possono utilizzare i locali della corte di appello sede di esame, si possono quantificare in lire 10.000.000 per ciascuna delle 26 commissioni esaminatrici, per un costo totale di lire 260.000.000 (26 commissioni per lire 10.000.000).

Per quanto, invece, riguarda il rimborso delle spese di viaggio, del costo dei pasti e delle spese di albergo, nonchè delle diarie ai commissari che risiedono in città diverse da quelle delle corti di appello, sedi di esame, si può ritenere, sulla base dei dati disponibili per gli esami di procuratori legali, che la somma occorrente, si possa presumibilmente quantificare in lire 150.000.000.

Per cui il costo totale dell'esame in questione è di lire 1.370.960.000, così suddivise:

1)	compenso	ai	commissari	e	segretari	lire	960.960.000
1)	compenso	aı	COMMISSAIT	C	segretari	111 6	300.300.000

- 2) spese di gestione lire 260.000.000
- 3) pagamento tabelle di missioni lire 150.000.000

Totale lire 1.370.960.000

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Indizione della prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili)

- 1. È indetta la prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
- 2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è costituita, presso ciascuna corte d'appello, una commissione esaminatrice così composta:
- a) un magistrato ordinario, anche in pensione, che la presiede e avente qualifica non inferiore a magistrato d'appello, designato dal presidente della corte d'appello;
- b) un dottore commercialista, componente di uno dei consigli dell'ordine dei dottori commercialisti ricompreso nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti;
- c) un ragioniere perito commerciale, componente di uno dei consigli dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali ricompreso nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali:
- d) due revisori iscritti nel registro dei revisori contabili già iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, scelti ciascuno nell'ambito di una terna proposta, rispettivamente, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.
- 3. Con la stessa procedura indicata al comma 2 vengono nominati componenti supplenti, uno per ciascuno dei componenti effettivi.
- 4. È nominato vicepresidente il componente più anziano tra gli effettivi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 2.

- 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario nominato dal presidente della corte d'appello, avente qualifica non inferiore al settimo livello.
- 6. Ai componenti la commissione di esame e al segretario spetta un compenso a vacazioni, fino ad un massimo di otto al giorno. Per ciascuna vacazione, della durata di un'ora, il compenso è di lire diecimila; il compenso è determinato con decreto del presidente della corte di appello.
- 7. Per sostenere l'esame di cui al comma 1, occorre presentare, nel termine di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda alla corte d'appello nel cui distretto il candidato ha la residenza. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) certificati di nascita e residenza;
- b) copia autentica dei titoli di studio indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero certificato di iscrizione nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
- *c)* attestazione del compiuto tirocinio triennale ai sensi dei commi 1, lettera *b)*, 2, 3 e 4 dell'articolo 2;
- d) documentazione idonea a comprovare il requisito dell'esonero totale o parziale dall'esame, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, come modificato dall'articolo 6 della presente legge;
- *e)* ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma di cui all'articolo 7.
- 8. La commissione accerta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e forma l'elenco dei candidati ammessi all'esame, indicando le materie di esame per i candidati che si trovano nella situazione di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 88 del 1992, introdotto dall'articolo 6 della presente legge. L'elenco deve essere affisso nella sede della corte d'appello non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle prove d'esame.
- 9. Nel caso in cui il candidato abbia diritto all'esonero totale, la commissione procede ai sensi dell'articolo 4, comma 6.

Art. 2.

(Ammissione alla prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili)

- 1. Per l'ammissione alla prima sessione di esami, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è necessario:
- a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea o un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali rilasciati al compimento di un ciclo di studio della durata minima di tre anni, ovvero essere iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali;
- b) avere svolto un tirocinio triennale presso una società di revisione, ovvero presso un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, ovvero avere prestato servizio presso un istituto, ente o amministrazione pubblica che istituzionalmente esercita attività di controllo contabile, ovvero essere stato componente, per un triennio, di un collegio sindacale o di un organo di controllo contabile di enti. L'attività di tirocinio e quella di componente di collegio sindacale, o di organo che eserciti controllo contabile su enti, sono cumulati ai fini del triennio.
- 2. Per la valutazione o l'attestazione del tirocinio, che deve vertere in materia di controllo legale dei conti, l'interessato redige una relazione sull'attività, che deve essere certificata, mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata, dal professionista o dal pubblico funzionario presso cui il tirocinio è stato svolto.
- 3. Il periodo di tirocinio di cui al comma 1, lettera *b*), deve essere completato almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione all'esame.
- 4. I funzionari dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio presso un altro funzionario pubblico che sia abitual-

mente addetto alla revisione contabile. Il servizio prestato presso un istituto, ente o amministrazione pubblica che istituzionalmente esercita attività di controllo contabile, è certificato dal capo dell'ufficio presso cui è stato svolto.

Art. 3.

(Inizio della sessione di esami)

1. La data di inizio delle prove di esame, che deve essere compresa nei centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 4.

(Svolgimento dell'esame)

- 1. L'esame consiste in una prova orale avente ad oggetto le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, come modificato dalla presente legge.
- 2. A compimento di ciascuna prova orale la commissione delibera assegnando i voti di merito.
- 3. Tutte le deliberazioni della commissione sono assunte a maggioranza.
- 4. Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi di voto in ciascuna materia.
- 5. Al termine di ciascuna seduta di esame la commissione comunica ai candidati il voto complessivo riportato.
- 6. Al termine della sessione di esame, il presidente cura la formazione dell'elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato l'esame con il voto riportato; cura altresì che tale elenco, firmato dal presidente e dal segretario, sia inviato al Ministro.
- 7. Per ogni seduta è redatto un processo verbale da firmarsi dal presidente e dal segretario.

Art. 5.

(Rinnovo nelle cariche)

- 1. Coloro che sono stati confermati nella carica, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 29 aprile 1996, n. 226, debbono presentare, entro i sessanta giorni successivi all'espletamento delle prove di esame, certificazione rilasciata dal presidente della commissione attestante l'avvenuto superamento dell'esame. L'omessa presentazione comporta la decadenza dalle cariche.
- 2. È equipollente alla certificazione di cui al comma 1 l'attestazione di superamento di un esame di Stato a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 6.

(Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro)

- 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è aggiunto il seguente:
- «2-*bis.* L'esonero dall'esame può riguardare anche singole materie.».

Art. 7.

(Ricevuta allegata alla domanda)

1. La domanda di ammissione all'esame è redatta in bollo. Ad essa è allegata la ricevuta del pagamento di lire ottantamila quale tassa di esame da pagarsi mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 nell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI.

Art. 8.

(Contributo obbligatorio)

1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata a con-

sentire l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nonchè alla sua tenuta ed alla vigilanza sui revisori iscritti nello stesso, con decorrenza dal 1º gennaio 1996 è dovuto da ogni iscritto nel registro il contributo annuo di lire cinquantamila da pagarsi entro il 31 gennaio di ogni anno mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 nell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI. La relativa attestazione di versamento deve essere inviata al Ministero di grazia e giustizia entro i tre mesi successivi al 31 gennaio.

- 2. Per l'anno 1996 il contributo dovrà essere versato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. L'ammontare del contributo può essere aggiornato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma 1.
- 4. Nel caso di omesso pagamento del contributo, il direttore generale della direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal registro dei revisori contabili, previo esperimento della procedura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
- 5. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione di cui al comma 4, è disposta la cancellazione dal registro dei revisori contabili con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi nelle forme di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474.
- 6. Non sono ripetibili, se non richieste in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte a titolo di contributo sui compensi ai revisori contabili.
- 7. È abrogato il regio decreto 19 giugno 1940, n. 894.

Art. 9.

(Norma di copertura)

Alla spesa per l'espletamento delle prove di esame, prevista in lire un miliardo e cinquecento milioni, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui nell'articolo 8, comma 1, che vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 10.

(Irripetibilità somme versate)

1. Le somme corrisposte dai sindaci revisori contabili e dagli iscritti nel ruolo dei revisori contabili in vigenza del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226, a titolo di contributo obbligatorio non sono ripetibili e costituiscono adempimento dell'obbligo di contribuzione relativamente all'anno 1996.

Art. 11.

(Utilizzabilità somme versate)

1. Le somme versate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 29 aprile 1996, n.226, ancorchè versate nel corso dell'esercizio 1996, sono utilizzabili anche negli esercizi successivi, per le spese concernenti gli esami di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 12.

(Salvezza degli effetti del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226)

1. Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati e conservano efficacia i rapporti costituiti sulla base del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226; in particolare conservano efficacia le domande presentate ed i relativi versamenti ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 7 del predetto decre-

to-legge n. 226 del 1996, nonchè i provvedimenti di rinnovo nelle cariche ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge.

Art. 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.